

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» ed, in particolare, l'art. 42;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 3-septies;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista l'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale, che dà notizia dell'avvenuta correzione di errori di stampa nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Ministro 3 agosto 2017, n. 138;

Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;

Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;

Vista la nota n. UGM_FP2814 del 31 ottobre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale è stata espressa l'assenza di motivi ostativi all'avvio della procedura di reclutamento di cui trattasi;

Vista la nota n. 203483 del 13 novembre 2017, del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale la Ragioneria generale dello Stato, segnala di «non avere ulteriori osservazioni da formulare sulla quantificazione degli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale e sulla correlata sostenibilità degli stessi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 908 del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2017, reg.ne prev. n. 2253 con il quale è autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 per un contingente pari a 2425 unità, fermo restando quanto previsto all'art. 19, commi 5 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché lo scorrimento delle graduatorie esistenti per il reclutamento dei dirigenti scolastici anche in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

d) Dirigenti preposti agli USR: direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

e) DM: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante: «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;

g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle università italiane;

i) CEF: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.

Art. 2.

Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al corso di formazione

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, è determinato in n. 2416 posti complessivi.

3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM.

4. Sono, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

1. Al concorso di cui all'art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea

